



# Unione dei Comuni I Fontanili

**Besate - Bubbiano - Gaggiano - Noviglio**

***Sportello Unico Attività Produttive***

Via Europa 22 – CAP 20083 Gaggiano ☎ 029081818 📠 029006115 Partita IVA e C.F. 06385040966  
[www.unioneifontanili.it](http://www.unioneifontanili.it) – [commercio@unioneifontanili.it](mailto:commercio@unioneifontanili.it)

## ARTICOLO 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio su aree pubbliche e nelle fiere ai sensi delle Leggi vigenti in materia (D.L. 114/1998 – Decreto Legislativo n. 59/2010 - L.R. 6/2010 – Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 5345 del 27.06.2016)

Agli effetti del presente regolamento si intendono:

- a. Per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private per le quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- b. Per aree pubbliche si intendono le strade, le piazze, i canali, ivi compresi quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico o a tale scopo adibita.
- c. Per posteggio si intende la parte di area della quale il Comune ha la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su area pubblica.
- d. Per mercato si intendono le aree pubbliche o private per le quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composte da almeno tre posteggi, attrezzate o meno e destinate all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana e del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, compresa l'erogazione di pubblici esercizi.
- e. Mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
- f. Fiera; la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasioni di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
- g. Sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
- h. Calendario regionale delle fiere e delle sagre: l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
- i. Per presenze in un mercato o fiera, si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- j. Per presenze effettive in un mercato o fiera si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- k. Attrezzature: i banchi e i trespolti, ancorchè muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- l. Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche: le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree



# Unione dei Comuni I Fontanili

Besate - Bubbiano - Gaggiano - Noviglio

**Sportello Unico Attività Produttive**

Via Europa 22 – CAP 20083 Gaggiano ☎ 029081818 🏠 029006115 Partita IVA e C.F. 06385040966  
[www.unioneifontanili.it](http://www.unioneifontanili.it) – [commercio@unioneifontanili.it](mailto:commercio@unioneifontanili.it)

pubbliche a livello provinciale ai sensi della L. 580/1993, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro;

m. Per posteggio si intende la parte di area della quale il Comune ha la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su area pubblica.

n. Per posteggio si intende la parte di area della quale il Comune ha la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su area pubblica.

o. Per settore merceologico si intende quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 114/98 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare.

p. Per attività di spunta si intende l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari stabili della concessione di posteggio si provvedere all'assegnazione per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi.

## ARTICOLO 2 – MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.

- 1) Il commercio su aree pubbliche può essere svolto con le seguenti modalità:
  - a) Su posteggi dati in concessione per un periodo stabilito dai Comuni pari ad anni dodici (12), tenuto conto dell'investimento effettuato;
  - b) Su qualsiasi altra area purchè in forma itinerante.
- 2) Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare l'operazione di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorchè muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza. Chiunque violi i divieti di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all'articolo 27 comma 6 bis della Legge Regionale 6/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3) L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della Legge Regionale 6/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
- 4) Salvo proroga per comprovata necessità il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro 6 mesi dal rilascio deve iniziare l'attività di vendita, dandone comunicazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti, Nel caso di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di sub ingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si applicano le sanzioni di cui all'art.27 comma 4 della Legge Regionale 6/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
- 5) L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata ed alla partecipazione delle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.



# Unione dei Comuni I Fontanili

**Besate - Bubbiano - Gaggiano - Noviglio**

***Sportello Unico Attività Produttive***

Via Europa 22 – CAP 20083 Gaggiano ☎ 029081818 📠 029006115 Partita IVA e C.F. 06385040966  
[www.unioneifontanili.it](http://www.unioneifontanili.it) – [commercio@unioneifontanili.it](mailto:commercio@unioneifontanili.it)

- 6) L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione delle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
- 7) Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ed ai requisiti di cui all'articolo 20 della Legge Regionale 6/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
- 7)bis Il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, anche ai fini della manipolazione e della cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo;
- 8) L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali, regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
- 9) I comuni avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche, annualmente verificano, se per il titolare dell'autorizzazione sussistano gli elementi di cui al comma 4. L'operatore che risulta sprovvisto dell'attestazione annuale, pur avendo adempiuto agli obblighi di cui al comma 4, è punito con la sanzione di cui all'articolo 27 comma 7 della Legge Regionale 6/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
- 10) Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, i comuni devono rilasciare una carta d'esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione del personale, degli operatori e i titoli autorizzativi utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante, secondo le modalità definite dalla Giunta Regionale.
- 11) In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario ed ella tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista. I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico.

## **ARTICOLO 3 – POSTEGGI**

- 1) La concessione del posteggio del mercato ha una durata di anni dodici (12).
- 2) L'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione Fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato.



# Unione dei Comuni I Fontanili

**Besate - Bubbiano - Gaggiano - Noviglio**

***Sportello Unico Attività Produttive***

Via Europa 22 – CAP 20083 Gaggiano ☎ 029081818 📠 029006115 Partita IVA e C.F. 06385040966  
[www.unioneifontanili.it](http://www.unioneifontanili.it) – [commercio@unioneifontanili.it](mailto:commercio@unioneifontanili.it)

- 3) L'operatore commerciale ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla legislazione vigente in materia.
- 4) I posteggi restano differenziati come attualmente in alimentari e non alimentari e gli operatori non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espreso consenso del Comune fermo restando il rispetto del settore merceologico relativo al posteggio medesimo come risulta dall'allegata planimetria.
- 5) In caso di richiesta di produttori agricoli si provvederà ad individuare n. 1 posteggio adeguato.

## **ARTICOLO 4 – CONDIZIONI E LIMITI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

- 1) L'attività del commercio sulle aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal Comune in conformità ai criteri ed agli indirizzi previsti dalla Legge 6/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) IL commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti comprovanti motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
- 3) Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche stabiliti all'unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.
- 4) Il Comune individua le zone aventi valore storico, artistico, ambientale dove l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato, o limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette tenendo in debito conto gli operatori che svolgono l'attività al momento dell'entrata in vigore della Legge Regione 6/2010 e successive modifiche ed integrazioni, i quali hanno diritto ad ottenere un posteggio equivalente sul territorio comunale
- 5) IN relazione alle esigenze di viabilità, mobilità e traffico in occasione e durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il Comune interdice il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.
- 6) Il titolare dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche con posteggio in concessione non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
- 7) In occasione delle fiere il Comune può concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.

## **ARTICOLO 5 – AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE**

- 1) L'autorizzazione su posteggi e la relativa concessione nei mercati e nelle fiere è rilasciata dal Comune sede del posteggio previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti per lo svolgimento dell'attività (Legge 6/2010 e successive modifiche ed integrazioni) e nel rispetto



# Unione dei Comuni I Fontanili

**Besate - Bubbiano - Gaggiano - Noviglio**  
**Sportello Unico Attività Produttive**

Via Europa 22 – CAP 20083 Gaggiano ☎ 029081818 📠 029006115 Partita IVA e C.F. 06385040966  
[www.unioneifontanili.it](http://www.unioneifontanili.it) – [commercio@unioneifontanili.it](mailto:commercio@unioneifontanili.it)

dei criteri dell'Intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 70 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno) e di quelli di cui al comma 1bis;

1)bis La Giunta Regionale, sentiti i Comuni e le associazioni di categoria, predispone appositi criteri per rendere omogenea sul territorio regionale, per la prima selezione e per le successive rimesse a bando, l'applicazione dell'Intesa della Conferenza Unificata, relativa all'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere;

2) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione;

3) Entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione gli interessati presentano al Comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione;

4) Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) I dati anagrafici e il codice fiscale;
- b) Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della L.R. n. 6/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) Di non possedere un numero di autorizzazioni superiore a quanto previsto dall'articolo 2 comma 2;
- d) La denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche posteggio chiesto in concessione;
- e) Il settore od i settori merceologici;

5) Nella formulazione della graduatoria il Comune si attiene nell'ordine ai seguenti criteri di priorità:

- a) Anzianità nell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

- Anzianità di iscrizione fino a 5 anni = 40 punti
- Anzianità di iscrizione maggiore di anni 5 e fino a 10 anni = 50 punti
- Anzianità di iscrizione oltre 10 anni = 60 punti

- b) Anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'interno mercato. Il punteggio di cui alla presente lettera viene attribuito esclusivamente al soggetto che ha mantenuto la titolarità della concessione dal momento della presentazione della sua domanda sino alla scadenza dei termini previsti dal bando per la presentazione delle domande.



# Unione dei Comuni I Fontanili

**Besate - Bubbiano - Gaggiano - Noviglio**

**Sportello Unico Attività Produttive**

Via Europa 22 – CAP 20083 Gaggiano ☎ 029081818 📠 029006115 Partita IVA e C.F. 06385040966  
[www.unioneifontanili.it](http://www.unioneifontanili.it) – [commercio@unioneifontanili.it](mailto:commercio@unioneifontanili.it)

- c) Per i posteggi delle fiere, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 27 giugno 2016 n. 5345, il criterio di priorità inteso come anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, deve essere applicato sia nel caso in cui la concessione di posteggio abbia durata pluriennale, sia nel caso in cui la concessione sia assegnata anno per anno. Nel caso in cui il numero dei posteggi nelle fiere sia variabile di anno in anno e la concessione sia, pertanto, assegnata anno per anno, il criterio di anzianità dovrà essere considerato con riferimento alla partecipazione alla fiera e non per il singolo posteggio.
  - d) Nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata.
  - e) Si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.
- 6) A parità di punteggio totale la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.
  - 7) Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il Comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri sopra indicati.
  - 8) Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 15 giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.
  - 9) L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 7 decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.
  - 10) I posteggi ubicati in parti del territorio comunali diverse dalle aree mercatali, sono assegnati dal Comune con gli stessi criteri e modalità.
  - 11) La concessione pluriennale di posteggio nelle fiere è utilizzabile esclusivamente nei giorni di svolgimento delle fiere;
  - 12) Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.



# Unione dei Comuni I Fontanili

Besate - Bubbiano - Gaggiano - Noviglio

**Sportello Unico Attività Produttive**

Via Europa 22 – CAP 20083 Gaggiano ☎ 029081818 🏠 029006115 Partita IVA e C.F. 06385040966  
[www.unioneifontanili.it](http://www.unioneifontanili.it) – [commercio@unioneifontanili.it](mailto:commercio@unioneifontanili.it)

## ARTICOLO 6 – AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

- 1) L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
- 2) In caso di cambiamento dei dati anagrafici presenti sull'autorizzazione, l'operatore ne dà immediata comunicazione al comune che l'ha rilasciata, il quale provvedere al suo aggiornamento.
- 3) I Comuni ai quali viene presentata una nuova richiesta di autorizzazione per il commercio in forma itinerante, verificano attraverso la carta d'esercizio di cui all'articolo 21 comma 10 della Legge Regionale 6/2010 e successive modifiche ed integrazioni, avvalendosi dell'apposito sistema informativo regionale relativo al commercio ambulante, se il richiedente è in possesso di un'altra autorizzazione rilasciata da altro Comune.
- 4) Nella domanda l'interessato dichiara:
  - a) I dati anagrafici e il codice fiscale;
  - b) Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della L.R. n. 6/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
  - c) Di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante;
  - d) Il settore od i settori merceologici.
- 5) I Comuni stabiliscono i termini e le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio delle autorizzazioni.
- 6) La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta (90) giorni dal suo ricevimento.
- 7) Il comune potrà individuare apposite aree con oltre i limiti di tempo citati su richiesta degli operatori interessati e sentita la Commissione Comunale.

## ARTICOLO 7 - SUBINGRESSO E REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della L.R. 6/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal Comune sede di posteggio previa richiesta da parte del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda o di un ramo di essa, con obbligo a volturla.
- 3) La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal Comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Nella comunicazione di sub ingresso è contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione.



# Unione dei Comuni I Fontanili

**Besate - Bubbiano - Gaggiano - Noviglio**

**Sportello Unico Attività Produttive**

Via Europa 22 – CAP 20083 Gaggiano ☎ 029081818 📠 029006115 Partita IVA e C.F. 06385040966  
[www.unioneifontanili.it](http://www.unioneifontanili.it) – [commercio@unioneifontanili.it](mailto:commercio@unioneifontanili.it)

- 4) Qualora il comune indicato dal subentrante nella comunicazione di cui al comma 3 sia diverso da quello del cedente, il titolo originario deve essere trasmesso dal primo comune al secondo per gli adempimenti conseguenti.
- 5) Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.
- 6) Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della L.R. 6/2010 e successive modifiche ed integrazioni deve comunicare l'avvenuto sub ingresso entro quattro mesi, pena la decadenza del diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.
- 7) Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto sub ingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

## **ARTICOLO 8 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE – SANZIONI**

- 1) In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita, per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
- 2) Si considerano di particolare gravità:
  - a) Le violazioni relative al mancato rispetto della disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
  - b) L'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
  - c) Il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
- 3) La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
- 4) Il Comune revoca l'autorizzazione:
  - a) Nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data dell'avvenuto di rilascio, assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle normative vigenti, come previsto dall'art.21 comma 4 della Legge Regionale 6/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) Per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
  - c) Qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20 della L.R.6/2010, è successive modifiche d integrazioni ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21 comma 4 della L.R. 6/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
  - d) In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata comunicazione di reintestazione.
  - e) Qualora il titolare di concessione di posteggio , dopo un richiamo formale, non risulti in regola con i pagamenti annuali dovuti ai Comuni.





## **Unione dei Comuni I Fontanili**

**Besate - Bubbiano - Gaggiano - Noviglio**

***Sportello Unico Attività Produttive***

Via Europa 22 – CAP 20083 Gaggiano ☎ 029081818 🏠 029006115 Partita IVA e C.F. 06385040966  
[www.unioneifontanili.it](http://www.unioneifontanili.it) – [commercio@unioneifontanili.it](mailto:commercio@unioneifontanili.it)

- 5) Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione di cui all'articolo 21 comma 11 della Legge Regionale 6/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 Euro a 10.000 Euro e con la confisca delle attrezzature e della merce;
- 6) E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 Euro a 3.000 Euro chiunque:
  - a) Commetta l'infrazione di cui al comma 2 lettera b);
  - b) Non assolve all'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21 comma 10 della Legge Regionale 6/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
  - c) Viola la disposizione di cui all'articolo 21 comma 11 ter della legge Regionale 6/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
  - d) Viola i divieti stabili per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 22 comma 8 della Legge Regionale n. 6/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
  - e) Eserciti per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall'autorizzazione.
- 7) Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 21 comma 2, e articolo 22 commi 2,4,5,7 della Legge Regionale 6/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
- 8) L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'articolo 21 comma 10 della Legge Regionale 6/2010 e successive modifiche ed integrazioni o della relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3000 euro. Nel caso di mancato aggiornamento della carta d'esercizio entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti, l'operatore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 a 1000 euro.

### **ARTICOLO 9 – ESERCIZIO ABUSIVO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

- 1) La Regione persegue la salvaguardia del regolare esercizio del commercio su aree pubbliche, nel territorio regionale e stabilisce le norme generali alle quali i Comuni si attengono nell'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il commercio abusivo su aree pubbliche o su aree private di cui il comune non abbia la disponibilità.
- 2) Le occupazioni con le esposizioni e la vendita o lo scambio delle merci in spazi o aree pubbliche e private di cui il comune abbia la disponibilità effettuare senza la prescritta autorizzazione o in violazione di quanto previsto alla sezione III del Capo I, Titolo II sono abusive.



## **Unione dei Comuni I Fontanili**

**Besate - Bubbiano - Gaggiano - Noviglio**

***Sportello Unico Attività Produttive***

Via Europa 22 – CAP 20083 Gaggiano ☎ 029081818 🏠 029006115 Partita IVA e C.F. 06385040966  
[www.unioneifontanili.it](http://www.unioneifontanili.it) – [commercio@unioneifontanili.it](mailto:commercio@unioneifontanili.it)

### **ARTICOLO 10 - CONFISCA**

- 1) Nei casi in cui la Sezione III del Capo I, Titolo II prevede la confisca delle merci e delle attrezzature. L'agente o l'ufficiale accertatore procede al sequestro cautelare delle stesse e trasmette immediatamente il verbale di accertamento e il verbale di sequestro all'autorità competente, dandone copia al trasgressore.
- 2) L'autorità competente emana il provvedimento di confisca delle merci deperibili entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale. Salvo quanto previsto dal comma 5, le merci deperibili confiscate devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca, a spese del trasgressore.
- 3) Per le merci non deperibili e per le attrezzature si applicano le disposizioni della Legge 689/1981 e della parte III della Legge Regionale 1 febbraio 2012 n. 1 (riordino normativo in materia di provvedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere esecutivo e potestà sanzionatoria).
- 4) Nel caso in cui all'articolo 8 comma 5 del presente regolamento, se l'avente titolo in via d'urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalità, anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la vendita era oggetto di autorizzazione, le attrezzature e le merci sequestrate non sono sottoposte a confisca e sono restituite.
- 5) I generi alimentari confiscati se mantenuti in confezione integra, non in scadenza, prodotti e conservati nel rispetto della normativa riguardante l'igiene degli alimenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 193 (Attuazione della direttiva CEE 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), devono essere donati in beneficenza.
- 6) L'autorità competente ad applicare le sanzioni è il Sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni o altro soggetto individuato in base all'ordinamento dell'ente locale.

### **ARTICOLO 11 – DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO ED INFORMAZIONI**

- 1) L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere in grado in ogni momento di dare dimostrazione del proprio titolo ad esercitare l'attività commerciale su richiesta degli addetti preposti al controllo. La momentanea mancanza materiale del documento attestante il possesso del titolo non può considerarsi neppure in via presuntiva, al pari della effettiva carenza del titolo.
- 2) Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o a qualunque altro titolo.



# Unione dei Comuni I Fontanili

Besate - Bubbiano - Gaggiano - Noviglio

**Sportello Unico Attività Produttive**

Via Europa 22 – CAP 20083 Gaggiano ☎ 029081818 📠 029006115 Partita IVA e C.F. 06385040966  
[www.unioneifontanili.it](http://www.unioneifontanili.it) – [commercio@unioneifontanili.it](mailto:commercio@unioneifontanili.it)

## ARTICOLO 12 – DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 e del Regolamento CEE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29.04.2004.

## ARTICOLO 13 – OSSERVANZA DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

E' fatto obbligo di osservare tutti gli altri regolamenti comunali che regolano la materia, in particolare le norme di polizia urbana, urbanistiche, tributarie, igienico-sanitarie.

## ARTICOLO 14 – FORME DI CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

- 1) Nelle Unione di Comuni che abbiano popolazione residente superiore a 15.000 abitanti e qualora tra le funzioni gestite in forma associativa vi sia il commercio o la polizia locale è istituita un'unica commissione consultiva nominata e presieduta dal Presidente dell'Unione o da un suo delegato, composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche e dai rappresentati dei Comuni facenti parte l'Unione.
- 2) Le commissioni di cui al comma 1 sono nominate dal Presidente d'Unione. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della citata commissione sono stabiliti dall'Unione dei Comuni sentiti i soggetti di cui al comma 1.
- 3) Le commissione sono sentite in riferimento:
  - a) Alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorchè esercitate in forma occasionale, alla stesura del calendario regionale delle fiere ;
  - b) Alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
  - c) Alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
  - d) Alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
  - e) Alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
  - f) Le richieste di concessione suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale;
  - g) A ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.
- 4) La partecipazione alle commissioni di cui al presente articolo è a titolo gratuito.
- 5) In fase di prima applicazione del presente regolamento verranno richiesti i pareri delle associazioni di categoria.



# Unione dei Comuni I Fontanili

Besate - Bubbiano - Gaggiano - Noviglio

**Sportello Unico Attività Produttive**

Via Europa 22 – CAP 20083 Gaggiano ☎ 029081818 📠 029006115 Partita IVA e C.F. 06385040966  
[www.unioneifontanili.it](http://www.unioneifontanili.it) – [commercio@unioneifontanili.it](mailto:commercio@unioneifontanili.it)

## ARTICOLO 15 – ATTIVITA' CON IL SISTEMA DEL BATTITORE

- 1) Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore occupano i posteggi a loro riservati, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni concordato con i Comuni.
- 2) Fatto salvo quanto previsto al comma 4, i comuni sede di posteggi riservati ai battitori non possono modificare la destinazione degli stessi.
- 3) Nei mercati di nuova istituzione i comuni, con popolazione fino a 15.000 abitanti, possono destinare almeno un posteggio per l'esercizio dell'attività con il sistema del battitore in aggiunta a quelli che compongono il mercato.
- 4) I posteggi possono essere riassegnati dai Comuni, con le modalità previste dal presente regolamento e dalla regione Lombardia, solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzano gli stessi per periodi complessivamente superiori a sei mesi continuativi.
- 5) Il pagamento delle imposte dovute ai Comuni per l'occupazione giornaliera di spunta è pari al costo giornaliero corrisposto dai concessionari di posteggio.

## ARTICOLO 16 – ATTIVITA' CON IL SISTEMA DELLA SPUNTA

E' ammessa l'attività di spunta di caso di assenza dei titolari dei posteggi.

La domanda alla spunta deve essere presentata all'Ufficio Commercio del Comune, corredata da:

- autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- carta d'esercizio;
- attestazione annuale.

I posteggi temporaneamente non occupato dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze si tiene conto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dall'iscrizione al registro delle imprese.

L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata giornalmente entro l'orario stabilito dal presente regolamento.

Gli spuntisti appartenenti al settore merceologico alimentare saranno posizionati al posto degli assenti del settore merceologico alimentare, in ordine di graduatoria.

Gli spuntisti appartenenti al settore merceologico non alimentare saranno posizionati al posto degli assenti del settore merceologico non alimentare, in ordine di graduatoria.



# Unione dei Comuni I Fontanili

Besate - Bubbiano - Gaggiano - Noviglio

**Sportello Unico Attività Produttive**

Via Europa 22 – CAP 20083 Gaggiano ☎ 029081818 🏠 029006115 Partita IVA e C.F. 06385040966  
[www.unioneifontanili.it](http://www.unioneifontanili.it) – [commercio@unioneifontanili.it](mailto:commercio@unioneifontanili.it)

## ARTICOLO 17 - ATTIVITA' DEI PRODUTTORI AGRICOLI

Ai produttori agricoli può essere riservato fino ad un massimo del tre per cento dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare e per la merceologica riservata ai prodotti florovivaistici, se prevista. I Comuni possono con proprio atto, valutata opportunità di ampliare l'offerta di prodotti, aumentare tale disponibilità fino al cinque per cento, dandone comunicazione alla Regione Lombardia.

Nel caso di domande superiori alle disponibilità, tali posteggi sono assegnati secondo i criteri di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

I posteggi non utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato agli operatori del settore alimentare con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi.

I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

## ARTICOLO 18 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE MERCATALI

L'istituzione di nuovi mercati è soggetto al nulla osta della Giunta Regionale e deve comunque avvenire nel rispetto degli indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche attualmente vigenti.

## ARTICOLO 19 – SPOSTAMENTO SOPPRESSIONE TRASFERIMENTO DEI MERCATI

- 1) La soppressione, la modifica della dislocazione dei posteggi e qualsiasi trasferimento dello stesso sono stabiliti dal Comune nel rispetto delle normative regionali e delle presenti norme regolamentari.
- 2) Lo spostamento sarà autorizzato con le modalità previste dall'articolo 14 del presente regolamento, sentita la preposta Commissione, per:
  - a) Prevalenti motivi di pubblico interesse;
  - b) Cause di forza maggiore;
  - c) Limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico, o igienico sanitario;
  - d) Motivi di ordine pubblico.

In tal caso, i posteggi verranno riassegnati nel rispetto delle disposizioni vigenti.

- 3) Nel caso in cui il giorno di svolgimento del mercato dovesse cadere in giornata festiva lo stesso è soppresso e potrà essere recuperato negli altri giorni della settimana.



## Unione dei Comuni I Fontanili

Besate - Bubbiano - Gaggiano - Noviglio  
**Sportello Unico Attività Produttive**

Via Europa 22 – CAP 20083 Gaggiano ☎ 029081818 📠 029006115 Partita IVA e C.F. 06385040966  
[www.unioneifontanili.it](http://www.unioneifontanili.it) – [commercio@unioneifontanili.it](mailto:commercio@unioneifontanili.it)

### ARTICOLO 20 – CONTROLLI POLIZIA LOCALE

In ogni momento durante lo svolgimento del mercato la Polizia Locale potrà richiedere esibizione di documenti, titoli autorizzativi, documentazione comprovante l'effettiva sussistenza e permanenza dei requisiti come previsto dal Presente regolamento e dalla L.R. 6/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

La Polizia Locale segnala settimanalmente all'Ufficio Commercio le assenze degli operatori concessionari di posteggio ed è incaricata al posizionamento degli spuntisti ed al ricevimento della tassa di occupazione suolo pubblico da parte di questi ultimi.

### ARTICOLO 20 – MERCATO UBICAZIONE CARATTERISTICHE FUNZIONALI ORARI

#### COMUNE DI BESATE

Ubicazione del mercato settimanale comunale Via **ADA NEGRI – CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE**

Orario del mercato: **08.00 – 13.00**

Giorno di svolgimento: **LUNEDI'**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da **60** minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Entro **30** minuti dal termine dell'orario di vendita l'area dovrà essere lasciata libera e pulita.

L'occupazione dei posteggi dovrà avvenire entro le ore **08.30**

Gli eventuali posteggi che a tale ora risulteranno liberi saranno assegnati secondo la graduatoria di spunta.

#### COMUNE DI BINASCO

Ubicazione del mercato settimanale comunale Via **MARTIRI D'UNGHERIA – VIA VIRGILIO**

Orario del mercato: **14,00-18,00**

Giorno di svolgimento: **SABATO**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da **90** minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Entro **30** minuti dal termine dell'orario di vendita l'area dovrà essere lasciata libera e pulita.

L'occupazione dei posteggi dovrà avvenire entro le ore **13.30**

Gli eventuali posteggi che a tale ora risulteranno liberi saranno assegnati secondo la graduatoria di spunta.



## Unione dei Comuni I Fontanili

Besate - Bubbiano - Gaggiano - Noviglio

**Sportello Unico Attività Produttive**

Via Europa 22 – CAP 20083 Gaggiano ☎ 029081818 📠 029006115 Partita IVA e C.F. 06385040966  
[www.unioneifontanili.it](http://www.unioneifontanili.it) – [commercio@unioneifontanili.it](mailto:commercio@unioneifontanili.it)

### COMUNE DI CASARILE

Ubicazione del mercato settimanale comunale Via **DALLA CHIESA - PUCCINI**

Orario del mercato: **14.30 – 18.30**

Giorno di svolgimento: **VENERDI'**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da **120** minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Entro **60** minuti dal termine dell'orario di vendita l'area dovrà essere lasciata libera e pulita.

L'occupazione dei posteggio dovrà avvenire entro le ore **14.30**

Gli eventuali posteggi che a tale ora risulteranno liberi saranno assegnati secondo la graduatoria di spunta.

### COMUNE DI GAGGIANO

Ubicazione del mercato settimanale comunale Via **DE GASPERI**

Orario del mercato: **07.30 – 13.00**

Giorno di svolgimento: **SABATO**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da **60** minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Entro **30** minuti dal termine dell'orario di vendita l'area dovrà essere lasciata libera e pulita.

L'occupazione dei posteggio dovrà avvenire entro le ore **08.00**

Gli eventuali posteggi che a tale ora risulteranno liberi saranno assegnati secondo la graduatoria di spunta.

### COMUNE DI GUDO VISCONTI

Ubicazione del mercato settimanale comunale **P.ZZA ROMA**

Orario del mercato: **07.30-13.00**

Giorno di svolgimento: **MARTEDI'**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da **60** minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Entro **30** minuti dal termine dell'orario di vendita l'area dovrà essere lasciata libera e pulita.

L'occupazione dei posteggio dovrà avvenire entro le ore **08.00**

Gli eventuali posteggi che a tale ora risulteranno liberi saranno assegnati secondo la graduatoria di spunta.



## Unione dei Comuni I Fontanili

Besate - Bubbiano - Gaggiano - Noviglio

**Sportello Unico Attività Produttive**

Via Europa 22 – CAP 20083 Gaggiano ☎ 029081818 📠 029006115 Partita IVA e C.F. 06385040966  
[www.unioneifontanili.it](http://www.unioneifontanili.it) – [commercio@unioneifontanili.it](mailto:commercio@unioneifontanili.it)

### COMUNE DI NOVIGLIO

Ubicazione del mercato settimanale comunale P.ZZA **11 SETTEMBRE**

Orario del mercato: **07.00-13.00**

Giorno di svolgimento: **MARTEDI'**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da **60** minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Entro **30** minuti dal termine dell'orario di vendita l'area dovrà essere lasciata libera e pulita.

L'occupazione dei posteggio dovrà avvenire entro le ore **07.30**

Gli eventuali posteggi che a tale ora risulteranno liberi saranno assegnati secondo la graduatoria di spunta.

### COMUNE DI ROSATE

Ubicazione del mercato settimanale comunale Via **GARIBALDI**

Orario del mercato: **07.00-14.00**

Giorno di svolgimento: **SABATO**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da **60** minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Entro **30** minuti dal termine dell'orario di vendita l'area dovrà essere lasciata libera e pulita.

L'occupazione dei posteggio dovrà avvenire entro le ore **07.30**

Gli eventuali posteggi che a tale ora risulteranno liberi saranno assegnati secondo la graduatoria di spunta.

### COMUNE DI VERMEZZO

Ubicazione del mercato settimanale comunale Via **ROMA - PARCHEGGIO**

Orario del mercato: **07.00 – 13.00**

Giorno di svolgimento: **VENERDI'**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da **60** minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Entro **30** minuti dal termine dell'orario di vendita l'area dovrà essere lasciata libera e pulita.

L'occupazione dei posteggio dovrà avvenire entro le ore **07.30**

Gli eventuali posteggi che a tale ora risulteranno liberi saranno assegnati secondo la graduatoria di spunta.





## Unione dei Comuni I Fontanili

Besate - Bubbiano - Gaggiano - Noviglio  
**Sportello Unico Attività Produttive**

Via Europa 22 – CAP 20083 Gaggiano ☎ 029081818 📠 029006115 Partita IVA e C.F. 06385040966  
[www.unioneifontanili.it](http://www.unioneifontanili.it) – [commercio@unioneifontanili.it](mailto:commercio@unioneifontanili.it)

### COMUNE DI ZELO SURRIGONE

**Ubicazione del mercato settimanale comunale P.ZZA ROMA**

**Orario del mercato: 07.00 – 13.30**

**Giorno di svolgimento: LUNEDI'**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da **60** minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Entro **30** minuti dal termine dell'orario di vendita l'area dovrà essere lasciata libera e pulita.

L'occupazione dei posteggi dovrà avvenire entro le ore **07.30**

Gli eventuali posteggi che a tale ora risulteranno liberi saranno assegnati secondo la graduatoria di spunta.

### ARTICOLO 21 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative citate di cui all'articolo1.



## **Unione dei Comuni I Fontanili**

**Besate - Bubbiano - Gaggiano - Noviglio**

***Sportello Unico Attività Produttive***

Via Europa 22 – CAP 20083 Gaggiano ☎ 029081818 📠 029006115 Partita IVA e C.F. 06385040966  
[www.unioneifontanili.it](http://www.unioneifontanili.it) – [commercio@unioneifontanili.it](mailto:commercio@unioneifontanili.it)

# **REGOLAMENTO**

## **DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

**(D.L. N. 114/1998 – DECRETO LEGISLATIVO N. 59/2010  
– L.R. N. 6/2010 – DELIBERAZIONE GIUNTA  
REGIONALE LOMBARDIA N. 5345 DEL 27.06.2016)**

### **COMUNI DI**

**BESATE**

**BINASCO**

**CASARILE**

**GAGGIANO**

**GUIDO VISCONTI**

**NOVIGLIO**

**ROSATE**

**VERMEZZO**

**ZELO SURRIGONE**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI  
N. 19 DEL 25.11.2016**

# **REGOLAMENTO**

## **DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

**(D.L. N. 114/1998 – DECRETO LEGISLATIVO N. 59/2010  
– L.R. N. 6/2010 – DELIBERAZIONE GIUNTA  
REGIONALE LOMBARDIA N. 5345 DEL 27.06.2016)**

### **COMUNI DI**

**BESATE  
BINASCO  
CASARILE  
GAGGIANO  
GUDO VISCONTI  
NOVIGLIO  
ROSATE  
VERMEZZO  
ZELO SURRIGONE**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI  
N. 19 DEL 25.11.2016**